Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 9 ottobre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(9189)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 215ª seduta pubblica per mercoledì 15 ottobre 1980, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Discussione del disegno di legge: Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503 (2038).

2) Esame di autorizzazioni a procedere in giudizio.

3) Discussione di disegni di legge di ratifica di trattati internazionali.

(9221)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 623.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 551, 552, 553, 554, 555 e 556, relativi alla scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, che muta la denominazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 551. — La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 552. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 553. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 554. — Il numero massimo degli allievi è di cinquanta per anno di corso e complessivamente di centocinquanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 555. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia I;
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

10) anestesiologia II;
11) terapia antalgica;
12) rianimazione I;
13) esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

14) rianimazione II;
15) tecniche speciali di anestesia;
16) tecniche speciali di rianimazione;
17) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
18) esercitazioni pratiche.

Art. 556. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2.

Gli articoli 563, 564, 565 e 566, relativi alla scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale, che muta la denominazione in idrologia medica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in idrologia medica

Art. 563. — La scuola di specializzazione in idrologia medica ha sede presso l'istituto di idrologia medica e conferisce il diploma di specialista in idrologia medica.

La scuola mira a creare una categoria di medici altamente qualificati e competenti nel campo della idrologia e climatologia medica, compresa la talassologia, i quali possano esercitare un'attività specifica in particolare nelle stazioni termali e climatiche.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 564. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per ogni anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 565. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) geologia idrologica, geofisica, metereologica e climatologia generale;
2) chimica chimico fisica idroclimatologica;
3) effetti biologici e meccanismo d'azione dei fattori idroclimatologici;
4) ecologia medica. Geografia idroclimatologica;
5) cure idroclimatologiche e terapie fisiche nelle malattie reumatiche.

2° *Anno*:

6) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato respiratorio;
7) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato cardiovascolare;
8) cure idroclimatologiche nelle malattie del fegato e del tubo digerente;
9) cure idroclimatologiche in otorinolaringoiatria (complementare);
10) cure idroclimatologiche in dermatologia (complementare).

3° *Anno*:

11) cure idroclimatologiche nelle malattie delle vie urinarie;
12) cure idroclimatologiche nelle malattie del ricambio e malattie endocrine;
13) cure idroclimatologiche in ginecologia (complementare);
14) organizzazione termale e legislazione in campo idroclimatologico;
15) tecniche per l'applicazione delle cure idroclimatologiche.

Art. 566. — Le lezioni del 1° e 2° anno sono corredate da esercitazioni di carattere sperimentale e clinico; possono essere effettuate visite di istruzione alle stazioni termali.

La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in idrologia medica, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 3.

Dopo l'art. 573, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in cardiologia.

Seconda scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 574. — La seconda scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la seconda cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare, annessa all'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi.

Il numero massimo degli iscritti è stabilito in trentadue specializzandi (otto per anno di corso).

Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in cardiologia (articoli 567-573).

Art. 4.

Gli articoli 592, 593, 594, 595 e 596, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Prima scuola di specializzazione in patologia generale

Art. 592. — La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia.

Il corso di studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni, e non è suscettibile di abbreviazione.

La frequenza alla scuola è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame.

Art. 593. — Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di specialista in patologia generale. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.

Alla scuola stessa vengono ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai quali, dopo aver superato l'esame finale, è rilasciato il diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico.

Art. 594. — L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Il numero massimo degli allievi medici è di sessanta per anno di corso e complessivamente di

duecentoquaranta iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale.

Il numero massimo degli allievi non medici è di sessanta per anno di corso e complessivamente di duecentoquaranta iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale con indirizzo tecnico.

Art. 595. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I BIENNIO (propedeutico)

1° *Anno*:

1) istituzioni di patologia generale;
2) patologia delle infezioni;
3) epidemiologia e patologia ambientale;
4) immunologia;
5) parassitologia e diagnostica parassitologica.

2° *Anno*:

6) radiologia e patologia da radiazioni;
7) oncologia generale;
8) immunopatologia e analisi immunologiche;
9) analisi chimico-cliniche;
10) fisiopatologia generale I (metabolismo e sistema endocrino).

II BIENNIO
(conseguimento del diploma
di « specialista in patologia generale »)

3° *Anno*:

11) diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica;
12) diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia;
13) fisiopatologia generale II (Termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici).

4° *Anno*:

14) diagnostica oncologica;
15) diagnostica istopatologica;
16) diagnostica ultrastrutturale;
17) fisiopatologia generale III (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio).

II BIENNIO
(conseguimento del diploma
di « specialista in patologia generale
con indirizzo tecnico »)

3° *Anno*:

11) tecniche di batteriologia;
12) tecniche di virologia;
13) tecniche di citologia e citogenetica.

4° *Anno*:

14) statistica e biometria;
15) colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi;
16) tecniche ematologiche;
17) tecniche istologiche ed ultrastrutturali.

Art. 596. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa.

Per conseguire il relativo diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale.

Art. 5.

Dopo l'art. 596, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in patologia generale.

Seconda scuola di specializzazione
in patologia generale

Art. 597. — La seconda scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso la seconda cattedra di patologia generale.

Il numero massimo degli allievi medici è stabilito in cinquanta per anno di corso per complessivi duecento iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale.

Il numero massimo degli allievi non medici è stabilito in cinquanta per anno di corso per complessivi duecento iscritti per l'intero corso quadriennale di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in patologia generale, indirizzo tecnico.

Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in patologia generale (articoli 592-596).

Art. 6.

Gli articoli 624, 625, 626, 627, 628 e 629, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 624. — La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di reumatologia e conferisce il diploma di specialista in reumatologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 625. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 626. — Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 627. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
2) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica di interesse reumatologico;

4) microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
5) immunologia reumatologica;
6) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia I.

2° *Anno*:

7) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia II;
8) esami di laboratorio in reumatologia;
9) diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
10) farmacologia reumatologica;
11) anatomia ed istologia patologica delle malattie reumatiche;
12) clinica e terapia delle malattie reumatiche I.

3° *Anno*:

13) clinica e terapia ortopedica I;
14) fisiochinesi-terapia reumatologica;
15) idro-climatologia di interesse reumatologico;
16) reumo-artropatie professionali;
17) clinica e terapia delle malattie reumatiche II.

4° *Anno*:

18) epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi;
19) riabilitazione del malato reumatico;
20) clinica e terapia ortopedica II;
21) clinica e terapia delle malattie reumatiche III.

Art. 628. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 629. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame è sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 7.

Gli articoli 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 e 637, relativi alla scuola di specializzazione in tossicologia medica, che muta la denominazione in quella di farmacologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 630. — La scuola di specializzazione in farmacologia rilascia i seguenti diplomi:

a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base;
b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica;
c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia.

Art. 631. — La scuola ha la durata di quattro anni: i primi due anni sono comuni, il secondo biennio è diverso nei tre indirizzi previsti: di « farmacologia di base », di « farmacologia clinica », di « tossicologia ».

Il numero massimo degli iscritti è fissato a undici per ciascun anno di corso, da ripartire tra i tre indirizzi previsti.

Al momento dell'iscrizione al terzo anno i candidati devono scegliere l'indirizzo che intendono seguire.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Per la iscrizione alla scuola è necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed avere superato l'esame di Stato in medicina.

L'ammissione alla scuola è fatta in base ai titoli e ad apposito esame.

Art. 632. — La facoltà, considerato il numero degli iscritti e le possibilità didattiche può attivare anche un solo indirizzo della scuola.

Art. 633. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) chimica organica;
2) statistica medica;
3) farmacologia generale;
4) biologia e farmacologia cellulare;
5) immunologia;
6) biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
7) saggi e dosaggi farmacologici;
8) inglese scientifico.

2° *Anno*:

1) basi di farmacocinetica;
2) farmacologia speciale;
3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
4) principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente da lavoro, da additivi;
5) tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
6) inglese scientifico;
7) statistica e programmazione.

3° *Anno*:

a) Indirizzo « farmacologia di base »:

1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) chemioterapia sperimentale;
4) immunofarmacologia;
5) tecniche ed analisi critica degli « screening » di farmaci « in vivo » e « in vitro »;
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.

b) Indirizzo « farmacologia clinica »:

1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
2) farmacologia clinica e tecniche di sperimentazione clinica;
3) farmacologia speciale, in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;
4) biodisponibilità dei farmaci;
5) farmacocinetica e biochimica clinica.

c) Indirizzo « tossicologia »:

1) tossicologia sperimentale;
2) cancerogenesi e teratogenesi;
3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;
4) chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;
5) anatomia ed istopatologia degli stati tossici;
6) epidemiologia;
7) terapia e prevenzione degli stati tossici I.

4° *Anno*:

a) INDIRIZZO « FARMACOLOGIA DI BASE »:

1) farmacologia speciale;
2) modelli sperimentali di malattie umane;
3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
5) legislazione in campo di farmaci.

b) INDIRIZZO « FARMACOLOGIA CLINICA »;

1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;
2) farmacologia in età prenatale, perinatale ed in geriatria;
3) chemioterapia clinica;
4) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.

c) INDIRIZZO « TOSSICOLOGIA »:

1) tossicologia sistematica;
2) terapia e prevenzione degli stati tossici II;
3) tossicologia nutrizionale;
4) tossicologia da abuso di farmaci;
5) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;
6) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.

Ciascun corso di lezioni è accompagnato da esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti vengono integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualità.

Art. 634. — Frequenza: l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni. La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica di laboratorio e clinica che si applica attraverso l'esercitazione pratica nei reparti.

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni pratiche nei reparti sono obbligatori.

L'indirizzo di « farmacologia clinica » e di « tossicologia » prevede l'esercitazione pratica nei reparti di almeno un anno in una clinica specializzata. Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, deve superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato.

Superati gli esami di profitto prescritti per il quarto anno il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un tema originale approvato dal direttore della scuola.

Art. 635. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il direttore può durare in carica quattro anni e può essere rieletto. Il direttore nomina un vice direttore responsabile della attività didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato.

Art. 636. — Sede ed organizzazione della scuola: le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio hanno luogo nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia medica.

Art. 637. — Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Università di Roma.

Art. 8.

Gli articoli 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644 e 645, relativi alla prima scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica
(due scuole)

Art. 638. — Sono istituite due scuole di specializzazione in chirurgia toracica; la prima scuola ha sede presso l'istituto di seconda clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, la seconda scuola presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Le scuole conferiscono il diploma di specialista in chirurgia toracica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 639. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

E' previsto l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 640. — Il numero massimo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola è fissato in:

quaranta specializzandi (otto per anno di corso) per la prima scuola;

quaranta specializzandi (otto per anno di corso) per la seconda scuola.

L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 641. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografia del torace e degli organi endotoracici;
2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
3) anatomia patologica delle malattie del torace I;
4) anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

5) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
6) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
7) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;
8) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;
9) anatomia patologica delle malattie del torace II.

3° *Anno*:

10) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica I;
11) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
12) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;

13) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;
14) elementi di fisioterapia respiratoria;
15) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

16) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II;
17) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma I;
18) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio, e grossi vasi endotoracici;
19) princìpi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

20) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
21) tecnica operatoria per le affezioni della parte toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma II;
22) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.

Art. 642. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia e in sala operatoria.

La frequenza ai corsi, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non possono ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 643. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza sul relativo libretto devono sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma.

Durante il corso gli specializzandi frequentano la sala operatoria in maniera assidua, devono assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Art. 644. — Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.

Art. 9.

Gli articoli 690, 691, 692, 693, 694 e 695, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 690. — La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 691. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 692. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 693. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) metodologia del rapporto medico-paziente;
2) psicologia;
3) elementi di genetica e biochimica;
4) struttura e funzioni integrative del S.N.C.;
5) neurologia clinica;
6) clinica psichiatrica I.

2° *Anno*:

7) psicopatologia e psicodinamica;
8) psicoterapia I;
9) psicofarmacologia;
10) psicofarmacoterapia;
11) clinica psichiatrica II.

3° *Anno*:

12) psicodiagnostica ed informatica psichiatrica;
13) psichiatria sociale I;
14) psichiatria infantile;
15) psicoterapia II;
16) clinica psichiatrica III.

4° *Anno*:

17) psicosomatica;
18) psichiatria sociale II;
19) psichiatria forense;
20) psicoterapia III;
21) clinica psichiatrica IV.

NOTE ESPLICATIVE.

1) *Strutture e funzioni integrative del S.N.C.*: tale materia, annuale, è comprensiva della anatomofisiologia del S.N.C. e della psicofisiologia.

2) *Neurologia clinica*: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di corsi di anatomia patologica del S.N., di semeiologia neurologica, clinica e strumentale, di neuroradiologia.

3) *Clinica psichiatrica*: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) *Psicoterapia*: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche e i principi fondamentali delle principali *psicoterapie* individuali, direttive e non direttive. i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

5) *Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica*: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) *Psichiatria sociale*: Tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale, di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

7) *Psicosomatica*: tale materia, annuale. è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosidetta medicina integrata, della endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette specifiche malattie psicosomatiche.

Art. 694. — E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia la frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 695. — La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento.

Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi sono ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di un argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale ed in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 10.

Gli articoli 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679 e 680, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

Art. 672. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di radiologia medica e l'istituto di clinica medica II e conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare.

La direzione della scuola è affidata ad anni alterni al direttore dell'istituto di radiologia medica dell'Università di Roma e al direttore dell'istituto di clinica medica II sempreché il direttore dell'istituto sia professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 673. — Possono essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro iscrizione è subordinata all'esito di un esame di ammissione.

Art. 674. — La durata del corso degli studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 675. — Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 676. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
2) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
3) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
4) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

5) teoria dei traccianti;
6) elementi di radiochimica;
7) applicazioni di diagnostica I;
8) tecniche di misure di radioattività.

3° *Anno*:

9) applicazione diagnostiche II;
10) applicazioni terapeutiche;
11) radioprotezione e legislazione applicate.

Art. 677. — I singoli insegnamenti sono tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Art. 678. — La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc.

Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Art. 679. — Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 680. — Gli allievi per conseguire il diploma di specialista oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Art. 11.

Gli articoli 785, 786, 787, 788 e 789, relativi al corso di specializzazione in neonatologia, che muta la denominazione in corso di perfezionamento in neonatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Corso di perfezionamento in neonatologia

Art. 785. — E' istituito presso l'istituto di clinica pediatrica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma un corso di perfezionamento in neonatologia.

Il corso ha fini di aggiornamento sul piano teorico ma soprattutto di perfezionamento clinico-pratico nell'ambito della neonatologia.

La durata del corso è annuale.

Possono essere ammessi al corso gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione in pediatria (o clinica pediatrica) o in puericultura conseguito presso una scuola di specializzazione di durata almeno biennale.

Il numero degli ammessi resta fissato in venti.

L'ammissione è per titoli ed esami.

Art. 786. — Il corso è diretto da un consiglio direttivo di cui fanno parte i professori ordinari, straordinari e aggregati degli istituti di clinica pediatrica e

puericultura, i direttori degli istituti di clinica ostetrica che collaborano all'insegnamento, nonché tutti gli altri docenti del corso.

La direzione del corso è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia di perfezionamento o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 787. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) clinica della gravidanza, del parto normale e a rischio;
2) fisiopatologia e teratologia embrio-fetale;
3) genetica della patologia cromosomica e delle malattie metaboliche congenite;
4) fisiologia neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) biochimica neonatale;
7) farmacologia neonatale;
8) patologia neonatale;
9) diagnostica radiologica neonatale;
10) tecniche di laboratorio riguardanti la fisiologia e patologia neonatale;
11) assistenza al neonato sano ed ammalato;
12) clinica e terapia neonatale;
13) rianimazione e cure intensive neonatali;
14) affezioni chirurgiche del neonato;
15) anatomia e patologia del feto e del neonato;
16) evoluzioni ed esiti della patologia feto-neonatale.

Gli insegnamenti vengono impartiti attraverso lezioni, seminari, discussioni cliniche e integrati da conferenze su argomenti specialistici pertinenti a problemi di reumatologia.

Art. 788. — L'allievo deve ottemperare all'obbligo di frequenza a fini di apprendimento per la durata di dieci mesi. In tale periodo egli esplica esercitazione pratica in sala parto e nei diversi servizi di assistenza e cura del neonato.

Art. 789. — Alla fine del corso l'allievo sostiene un esame globale di profitto con prove teoriche e pratiche e svolge una dissertazione orale su un argomento in campo neonatologico con relativa discussione dinnanzi ad una commissione formata dal direttore e dagli insegnanti del corso.

La sessione di esami è unica alla fine del corso.

All'allievo che ha completato le prove con esito favorevole viene rilasciato un diploma di perfezionamento che non dà diritto alla qualifica di specialista.

Art. 12.

Gli articoli 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796 e 797, relativi alla seconda scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1980
Registro n. 89 *Istruzione, foglio n.* 252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1980, n. **624.**

Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123, concernente norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali;

Sentito il parere della commissione VII del Senato della Repubblica e della commissione VIII della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' emanata la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, nel testo allegato al presente decreto.

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

La Giunta centrale per gli studi storici dovrà ripartire il 50 % del contributo tra le società e deputazioni di Storia Patria in relazione alla loro attività da valutare a giudizio della Giunta centrale stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1980

PERTINI

BIASINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1980
Registro n. 16 *Beni culturali, foglio n.* 237

TABELLA DELLE ISTITUZIONI CULTURALI AMMESSE AL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 2 APRILE 1980, N. 123.

Arezzo	Accademia « Petrarca » di lettere arti e scienze	10.000.000
Asti	Centro nazionale di studi alfieriani	10.000.000
Bologna	Accademia delle scienze dell'Istituto	30.000.000
Bologna	Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia . .	55.000.000
Bordighera	Istituto di studi liguri	20.000.000
Capo di Ponte	Centro camuno di studi preistorici	30.000.000
Certaldo	Ente nazionale « Giovanni Boccaccio »	10.000.000
Cremona	Fondazione Claudio Monteverdi	10.000.000
Firenze	Accademia della Crusca . . .	150.000.000
Firenze	Accademia economico-agraria dei Georgofili	10.000.000
Firenze	Accademia toscana di scienze e lettere « La Colombaria » .	25.000.000

Firenze	Ente Gabinetto scientifico letterario «G. P. Vieusseux»	20.000.000
Firenze	Istituto nazionale di studi sul Rinascimento	50.000.000
Firenze	Istituto di studi etruschi ed italici	30.000.000
Firenze	Società dantesca italiana	10.000.000
Firenze	Società toscana per la storia del Risorgimento italiano	10.000.000
Firenze	Fondazione di studi di storia dell'arte Roberto Longhi	35.000.000
Firenze	Istituto e Museo di storia della scienza	30.000.000
Firenze	Università internazionale dell'arte	30.000.000
Gardone Riviera	Fondazione il Vittoriale degli italiani	20.000.000
Mantova	Accademia virgiliana di scienze, lettere ed arti	10.000.000
Milano	Istituto lombardo - Accademia di scienze e lettere	35.000.000
Milano	Istituto nazionale per la storia del movimento della Liberazione d'Italia	150.000.000
Milano	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	150.000.000
Milano	Centro nazionale di studi manzoniani	10.000.000
Milano	Centro studi sui sistemi socio-economici dell'Est - CESES	10.000.000
Milano	Fondazione Poldi Pezzoli	10.000.000
Modena	Accademia nazionale di scienze, lettere e arti	10.000.000
Napoli	Accademia pontaniana	15.000.000
Napoli	Società nazionale di scienze, lettere e arti	35.000.000
Napoli	Fondazione biblioteca Benedetto Croce	10.000.000
Napoli	Istituto italiano per gli studi filosofici	20.000.000
Perugia	Centro internazionale magistrati «Luigi Severini»	10.000.000
Parma	Istituto di studi verdiani	50.000.000
Pesaro	Fondazione Gioacchino Rossini	10.000.000
Pisa	Istituto Domus Mazziniana	30.000.000
Pisa	Istituto Domus Galileana	35.000.000
Pontecchio Marconi	Fondazione Guglielmo Marconi	10.000.000
Recanati	Centro nazionale di studi leopardiani	30.000.000
Roma	Accademia nazionale dei Lincei	1.800.000.000
Roma	Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni	100.000.000
Roma	Istituto della Enciclopedia italiana	50.000.000
Roma	Fondazione Lerici per prospezioni archeologiche	30.000.000
Roma	Giunta centrale per gli studi storici. Società e deputazioni di Storia Patria	80.940.000
Roma	Istituto Alcide Cervi	60.000.000
Roma	Istituto italiano di numismatica	15.000.000
Roma	Istituto italiano per la storia antica e scuola annessa allo istituto	40.000.000
Roma	Istituto storico italiano per il medio-evo e scuola annessa all'istituto	40.000.000
Roma	Istituto per la storia del Risorgimento italiano	40.000.000
Roma	Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e scuola annessa all'istituto	40.000.000
Roma	Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte	20.000.000
Roma	Istituto per la storia del movimento cattolico	25.000.000
Roma	Fondazione Lelio e Lisli Basso ISSOCO	200.000.000
Roma	Istituto di studi romani	60.000.000
Roma	Museo centrale del Risorgimento Vittoriano	20.000.000
Roma	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno di Italia	90.0000.000
Roma	Centro di iniziativa giuridica Pietro Calamandrei	50.000.000
Roma	Società geografica italiana	15.000.000
Roma	Fondazione Giacomo Brodolini	60.000.000
Roma	Ente per la storia del socialismo e del movimento operaio italiano	25.000.000
Roma	Fondazione Giulio Pastore	60.000.000
Roma	Comitato Atlantico	10.000.000
Roma	Istituto di studi filosofici	15.000.000
Roma	Consiglio italiano per le scienze sociali	10.000.000
Roma	Associazione Don Giuseppe De Luca	70.000.000
Roma	Accademia nazionale di San Luca	60.000.000
Roma	Accademia nazionale di Santa Cecilia	70.000.000
Roma	Accademia lancisiana di Roma	10.000.000
Roma	Istituto internazionale Jacques Maritain	90.000.000
Siena	Fondazione Accademia musicale Chigiana	35.000.000
Stresa	Centro internazionale di studi rosminiani	10.000.000
Taranto	Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia	50.000.000
Torino	Accademia delle scienze	50.000.000
Torino	Centro ricerche archeologiche e scavi per il Medio Oriente e l'Asia	20.000.000

Torino	Centro studi Piero Gobetti . .	50.000.000
Torino	Museo nazionale del Risorgimento italiano .	20.000.000
Torino	Fondazione Luigi Einaudi . .	300.000.000
Torino	Accademia di agricoltura di Torino	10.000.000
Venezia	Ateneo veneto . . .	25.000.000
Venezia	Fondazione Giorgio Cini . .	90.000.000
Venezia	Istituto veneto di scienze, lettere ed arti	35.000.000
Venezia	Università internazionale dell'arte	20.000.000
Vicenza	Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio	25.000.000
Vicenza	Accademia olimpica di lettere ed arti, di scienze e tecnica .	10.000.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1980, n. 625.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 522, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in pediatria.

Seconda scuola di specializzazione in pediatria

Art. 523. — La seconda scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la seconda cattedra di clinica pediatrica.

Il numero degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in pediatria (articoli 519 - 522).

Art. 2.

Dopo l'art. 695, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in psichiatria.

Seconda scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 696. — La seconda scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso la seconda cattedra di psichiatria.

Il numero complessivo degli allievi è di dodici per anno di corso e complessivamente di quarantotto iscritti per l'intero corso di studi.

Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in psichiatria (articoli 690 - 695).

Art. 3.

Dopo l'art. 770, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in nefrologia.

Seconda scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 771. — La seconda scuola di specializzazione in nefrologia ha sede presso la cattedra di terapia medica sistematica e conferisce il diploma di specialista in nefrologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo di terapia medica sistematica.

Il numero massimo degli allievi è di sei per ogni anno di corso e complessivamente di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

Per quanto riguarda la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in nefrologia (articoli 766-770).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1980
Registro n. 89 *Istruzione, foglio n.* 263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1980.

Conferimento delle funzioni vicarie di presidente ad un membro della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 125, primo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 327, con il quale il dirigente superiore-vice prefetto dott. Sergio Vitiello è stato incaricato di svolgere, in caso di assenza o impedimento del presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia, le funzioni vicarie, ai sensi della lettera *a*), secondo comma, dell'art. 41 della citata legge n. 62/1953;

Visto il telegramma in data 2 luglio 1980, n. 10203/8523, con il quale il commissario del Governo nella regione Lombardia ha designato per tale incarico il dirigente superiore-vice prefetto dott. Vincenzo Gazzillo, in sostituzione del dott. Sergio Vitiello, a decorrere dal 7 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore-vice prefetto dott. Vincenzo Gazzillo è incaricato di svolgere, in caso di assenza o impedimento del presidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia, le funzioni vicarie, ai sensi della lettera *a*), secondo comma, dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a decorrere dal 7 luglio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 323

(9075)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

Valori e caratteristiche di due francobolli celebrativi dell'Idea Europea.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 593, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1980, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1491 del 30 aprile 1980;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi dell'Idea Europea, nei valori da L. 170 e 220.

Detti francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; tiratura: otto milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; policromia.

Le vignette sono dedicate al tema « I personaggi celebri », e riproducono, per il valore da L. 170, il navigatore Antonio Pigafetta ed una nave dell'epoca e, per il valore da L. 220, il geofisico Antonino Lo Surdo ed il globo terraqueo.

Sul primo francobollo figurano le leggende « ANTONIO PIGAFETTA NAVIGATORE XV-XVI SEC. », « ITALIA », « EUROPA » e l'indicazione del valore, « 170 »; sul secondo francobollo, le leggende « ANTONINO LO SURDO GEOFISICO 1880-1949 », « ITALIA », « EUROPA » e l'indicazione del valore, « 220 ».

Su ciascun francobollo è riportato il simbolo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni - CEPT.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1980
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 135

(8923)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della XX Esposizione filatelica internazionale « Europa 80 ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 593, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1980, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1491 del 30 aprile 1980;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo celebrativo di « Europa 80 - XX anniversario dell'Esposizione filatelica internazionale Europa », nel valore da L. 220.

Detto francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; tiratura: otto milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari; policromia, ottenuta con cinque colori.

La vignetta raffigura un particolare del prospetto del Palazzo Reale di Napoli, racchiuso in una cornice ispirata ad un antico francobollo del Regno di Napoli.

Sul francobollo sono riportate le leggende « XX ESPOSIZIONE FILATELICA INTERNAZIONALE " EUROPA 80 " », « BOLLO DELLA POSTA NAPOLETANA », « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 220 ».

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1980
Registro n. 25 Poste, foglio n. 136

(8924)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cosenza;

Vista la nota n. 15256 del 26 maggio 1980 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Cosenza presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Maiuri dott. Giovanni, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Cirino geom. Eugenio, rappresentante del genio civile;

Palopoli dott. Giacomo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Garofalo dott. Silvano, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Crispino Enrico, Medaglia Francesco, Castiglione Francesco, De Cicco Carmelo, Alessio Antonio, Pellicano Giuseppe e Prestileo Salvatore, rappresentanti dei lavoratori;

Malavenda dott. Pietro, Barbaro rag. Domenico, Rosapane Domenico e Scarnati Ugo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Greco Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8598)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1980.

Assegnazione alla regione Lazio della somma di lire 324.219.600 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel triennio 1978-80 ai sensi della legge n. 412/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976 n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 emanato in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 - primo provvedimento);

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980 ed il bilancio pluriennale per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 113 della legge 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale 1979-81 il quale dispone che le erogazioni di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici in data 9 ottobre 1975, con il quale viene approvato il piano di riparto tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano dei fondi per il primo programma triennale di edilizia scolastica 1975-77;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40, con il quale è stata erogata alle regioni a statuto ordinario la somma di lire 13.155.607.200, corrispondente all'anticipo del 5% a valere sulle disponibilità per il 1978 (primo programma);

Vista la dichiarazione n. 1491 del 22 aprile 1980, resa dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79 con la quale si chiede la erogazione della somma di L. 4.096.720, relativamente al II triennio 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 1910 e 1913 del 26 maggio 1980, rese dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113 della legge 88/79, con le quali si chiede l'erogazione delle somme rispettivamente di L. 3.360.510 e di L. 9.344.130, relativamente al secondo triennio 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 2123 e 2124 del 9 giugno 1980, rese dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione delle somme rispettivamente di L. 152.633.640 e di L. 25.909.650 relativamente al secondo triennio 1978-80;

Viste le dichiarazioni 2158 e 2159 del 13 giugno 1980, rese dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione delle somme rispettivamente di L. 67.265.990 e di L. 61.608.960, relativamente al secondo triennio 1978-80;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio è assegnata la somma di L. 324 milioni 219.600 per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa viene imputata al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1980 - residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 373

(8664)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con le relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego nonché i tempi di interruzione dell'ultimo trattamento al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale;

Atteso che si ritiene conveniente prevedere la possibilità di adottare una percentuale di variabilità alle dosi di impiego stabilite per alcuni principi attivi con un unico valore al fine di superare talune difficoltà pratiche di preparazione degli integratori medicati;

Ritenuto opportuno modificare e integrare l'elenco dei principi attivi allegato al citato decreto ministeriale 4 agosto 1969, in conseguenza dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che ha espresso parere favorevole;

Sentito il Consiglio superiore di sanità relativamente all'impiego del parbendazolo nell'alimentazione animale;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 11, secondo comma, del decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma: « Quando la dose d'impiego stabilita è espressa con un solo valore è consentito un limite di variabilità del 5 % in più o in meno rispetto al valore stabilito ».

Art. 2.

Nel gruppo « Antibiotici » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, le indicazioni e le condizioni d'impiego della voce Tylosina sono sostituite da quelle seguenti:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Tylosina $C_{46}H_{77}O_{17}N$	suini	100 mg/kg mangime (4 mg/kg peso vivo)	enterite necrotica, polmonite enzootica	8 giorni	8 giorni	200
	volatili	800-1.000 mg/kg mangime	malattia cronica respiratoria	5 giorni (primo trattamento) e 2 giorni (successivo trattamento)	8 giorni	
		500 mg/lt acqua (25 mg/kg peso vivo)		3 giorni	8 giorni	
	vitelli	200-400 mg/kg mangime	polmoniti da micoplasma e/o pasteurella multocida	14 giorni	8 giorni	

Art. 3.

Al gruppo « Antibiotici » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, è aggiunta la voce Tiamulina, alle condizioni di impiego sottoriportate:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Tiamulina $C_{28}H_{47}NO_4S$	polli da carne e da uova, tacchini	125-250 mg/lt acqua	micoplasmosi, malattia cronica respiratoria, artrite infettiva	3-5 giorni	5 giorni	450
(*Avvertenze*: *a*) da usare in preparazioni antipolvere; *b*) da non impiegare con monensin-sodio).	suini	125-200 mg/kg mangime	micoplasmosi, polmonite enzootica	6-10 giorni	5 giorni	
		60-100 mg/lt acqua		3-5 giorni		
		125-200 mg/kg mangime	enterite necrotica superficiale	5 giorni	5 giorni	
		45-60 mg/lt acqua		3-5 giorni		

Art. 4.

Al gruppo « Antiparassitari » dell'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci Parbendazolo, Apramicina, Tiofanato, alle condizioni di impiego sottoriportate:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Parbendazolo $C_{13}H_{17}O_2N_3$	bovini	2.000-15.000 mg/kg mangime (15-30 mg/kg peso vivo)	infestazione da nematodi	unica dose	6 giorni	300
	suini	600-3.000 mg/kg mangime (15-30 mg/kg peso vivo)	parassitosi	unica dose	16 giorni	
	volatili	100-1.000 mg/kg mangime (50-100 mg/lt acqua)	parassitosi	unica dose (da lasciare a disposizione dei volatili da 1 a 3 giorni secondo il dosaggio)	25 giorni	
Apramicina $C_{21}H_{41}N_5O_{11}$	vitelli fino a 6 mesi di età	2.000-4.000 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) (20-40 mg/kg peso vivo)	colibacillosi, salmonellosi	5 giorni	28 giorni	400
	suini	100 mg/kg mangime (latte in polvere da ricostituire) o lt acqua (25 mg/kg peso vivo)	colibacillosi	7 giorni	14 giorni	
	suini svezzati	75-100 mg/kg mangime	colibacillosi	21 giorni	14 giorni	
Tiofanato $C_{14}H_{18}N_4O_4S_2$	ovini	7.500-10.000 mg/kg mangime (50-100 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastro-intestinali da nematodi e verminosi broncopolmonari	1 giorno	7 giorni	250
	bovini	7.500-10.000 mg/kg mangime (50-100 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastro-intestinali da nematodi	1 giorno	7 giorni	
	suini	2.000-2.250 mg/kg mangime (50-100 mg/kg peso vivo)	infestazioni gastro-intestinali da nematodi	1 giorno	7 giorni	

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 ottobre 1980

Il Ministro della sanità
ANIASI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(9192)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.
Recepimento della XXXI direttiva della commissione C.E.E. e modificazioni al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive modificazioni, recante norme in materia di additivi per mangimi;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 19 dicembre 1977, e successive modificazioni, con il quale, nel recepire nell'ordinamento nazionale la XV direttiva della commissione C.E.E., n. 76/603/CEE del 21 giugno 1976, relativa all'impiego degli additivi nei mangimi, si è ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, di unire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nella alimentazione animale, elencati nel citato decreto ministeriale 3 luglio 1973, e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno integrare la voce Monensin-sodio dell'elenco dei principi attivi allegato al citato decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, in conseguenza dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, con l'indicazione dei tenori minimo e massimo nei mangimi composti integrati da somministrare ad integrazione della razione giornaliera;

Vista la VIII direttiva della commissione C.E.E. n. 74/378/CEE del 1° luglio 1974, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 199 del 22 luglio 1974, con la quale è stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, per quanto concerne la voce n. 16, relativa al metilclorpindolo/metilbenzoquato;

Vista la XXIX direttiva della commissione C.E.E. n. 79/1011/CEE del 15 novembre 1979, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 310 del 6 dicembre 1979, con la quale è stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, sopracitata, per quanto concerne la durata della autorizzazione per la voce n. 16, relativa al metilclorpindolo/metilbenzoquato;

Vista la XXXI direttiva della commissione C.E.E. n. 80/440/CEE dell'8 aprile 1980, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L 104 del 22 aprile 1980, con la quale è stato modificato l'allegato I della direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, sopracitata, con l'aggiunta della voce Citranaxantina, considerato che occorre recepire nell'ordinamento nazionale detta normativa comunitaria;

Sentita la commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, la quale ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, parte I, principi attivi, gruppo A, antibiotici, alla voce Monensin-sodio, sempre per bovini all'ingrasso, è aggiunta la seguente indicazione:

Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni
	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	
10	100.000	1.000	1.000	200	nei mangimi composti integrati da somministrare ad integrazione della razione giornaliera

Art. 2.

All'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, sopracitato, parte I - principi attivi, gruppo *D* - coccidiostatici, è aggiunta la seguente voce:

Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
Metilclor-pindolo / metilbenzoquato (espressi come sostanze pure nel rapporto di 100: 8,35)	(3-5-dicloro 2,6-dimetil-4-piridinolo) + (metil-7-benziloxi-6-butil-1,4-diidro-oxo-quinolina-3-carbossilato)	polli da ingrasso	—	—	220.000	550	550	110	la somministrazione deve essere sospesa 3 giorni prima della macellazione	31-12-80

Art. 3.

Nell'allegato al decreto ministeriale 28 novembre 1977, e successive modificazioni, parte V - coloranti e pigmentanti, gruppo *A*) - carotenoidi e xantofille, è aggiunta la seguente voce:

Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
Citranaxantina	$C_{33}H_{44}O$	galline ovaiole	—	—	—	—	—	—	—	—

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 ottobre 1980

Il Ministro della sanità
ANIASI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(9193)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1979, 16 novembre 1979, 21 dicembre 1979, 3 aprile 1980, 4 luglio 1980 e 5 luglio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre, cioè dal 1° luglio 1980 al 30 settembre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(9117)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 1° luglio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Dino Sciolli, console generale di Svizzera a Milano.

(8979)

In data 1° luglio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Thomas G. Charouhas, console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(8980)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Edile Casoriana », in Casoria

Con decreto ministeriale 15 settembre 1980, i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Edile casoriana », in Casoria (Napoli), sono stati prorogati fino al 28 dicembre 1980.

(9066)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino », in Roma

Con decreto ministeriale 15 settembre 1980, i poteri conferiti all'avv. Giovanni Vetrano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino », in Roma, sono stati prorogati fino al 5 dicembre 1980.

(9067)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio produttori latte », società cooperativa a r.l., in Sulmona.

Con decreto ministeriale 16 settembre 1980, i poteri conferiti al sig. Giacomo De Deo, commissario governativo della società cooperativa « Consorzio produttori latte », società cooperativa a r.l., in Sulmona (L'Aquila), sono stati prorogati fino al 15 settembre 1980.

(8994)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Nuova Fashion Sport », in Roma

Con decreto ministeriale 18 settembre 1980, il rag. Hiram Leone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Nuova Fashion Sport », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 novembre 1979, in sostituzione del dott. Luigi Brienza, dimissionario.

(8995)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Enel Atomo Terzo », in Roma

Con decreto ministeriale 18 settembre 1980, l'avv. Enrico Giannubilo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Enel Atomo Terzo », in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 19 ottobre 1979, in sostituzione dell'avv. Domenico Faraci, dimissionario.

(8996)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Incremento spettacoli attività liriche - CISAL », in Napoli.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1980, il dott. prof. Vincenzo Antonello Gorizia è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Incremento spettacoli attività liriche - CISAL », in Napoli, posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 20 gennaio 1977, in sostituzione del rag. Vincenzo Pallonetto, che non ha accettato l'incarico.

(8997)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Società partenopea edilizia cooperativa - S.P.E.C. », in Napoli.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1980, il rag. Romeo Bianca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Società partenopea edilizia cooperativa - S.P.E.C. », in Napoli, posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 23 aprile 1976, in sostituzione del dott. Renato Nigro, che non ha accettato l'incarico.

(8998)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda in data 9 giugno 1980, con la quale la signora Zavaldi Clara ved. Miniussi, nata a Ronchi dei Legionari il 19 maggio 1923, residente a Ronchi, via Roma, 35, ha chiesto il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Zavadlav » adducendo, a motivo della richiesta, che la riduzione nella forma italiana del predetto cognome era stata imposta con la violenza;

Accertato che il cognome « Zavadlav », di origine slovena, non è stato da questa prefettura incluso nell'elenco, formato d'ufficio, dei cognomi italiani corr--ti da grafia straniera e perciò da restituire obbligatoriamente in forma italiana in applicazione dell'art. 1 del regio decreto 11 gennaio 1926, n. 17, e dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1926 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1926, ma che, invece, il cambiamento del cognome da Zavadlav in Zavaldi è stato effettuato con decreto del prefetto di Trieste n. 11419/6389 data 5 marzo 1935 in seguito ad apposita domanda fatta dal sig. Agostino Zavadlav padre del richiedente, in base all'art. 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11, che prevede la possibilità della revoca dei provvedimenti prefettizi adottati a suo tempo in applicazione dell'art. 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che la domanda di ripristino del cognome nella forma originaria slovena è stata regolarmente affissa, per trenta giorni, all'albo pretorio del comune di residenza del richiedente ed a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 gennaio 1926, n. 892, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Ritenuto, pertanto opportuno aderire alla richiesta suindicata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Zavaldi Clara ved. Miniussi in premessa generalizzata, è restituito nella forma originaria di « Zavadlav ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Ronchi dei Legionari sarà notificato all'interessato e avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 17 settembre 1980

Il prefetto: BARRASSO

(9017)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di agente tecnico nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale tecnico degli uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1977, 25 luglio 1979 e 28 febbraio 1980, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Tenuto conto della riserva di posti di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonchè delle altre riserve previste dalle norme vigenti;

Ravvisata l'opportunità di bandire un concorso, per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale tecnico addetto agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale tecnico addetto agli uffici finanziari.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti, per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o 45 per i mutilati o gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

c) buona condotta morale e civile;

d) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio;

e) godimento dei diritti politici;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) licenza elementare;

h) patente automobilistica non inferiore alla categoria « C ».

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale ai sensi dell'art. 27, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il numero nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) e nella legge 2 aprile 1968, n. 482.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazioni della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I cittadini devono produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso, in originale o in copia autenticata, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale, eventualmente posseduto, che essi ritengano utile ai fini del concorso stesso.

I documenti di cui al precedente comma devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno al Ministero o ad una delle intendenze di finanza dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla produzione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a secondo dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, all'atto dell'immissione in servizio, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 8.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 7, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 7.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice — che verrà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 — determinerà i criteri di valutazione dei titoli, esprimerà il giudizio sulla prova di idoneità tecnica e formerà la graduatoria generale di merito degli aspiranti giudicati idonei, secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi.

Art. 11.

L'esame, che avrà luogo in Roma, consiste in una prova pratica di idoneità tecnica, distinta in due parti: guida e manutenzione di automezzi.

La prova non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna delle due parti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al concorso sarà data comunicazione, almeno venti giorni prima, del luogo e dell'ora — secondo il diario stabilito dalla commissione esaminatrice — in cui si svolge la prova pratica di idoneità tecnica.

Per sostenere detta prova i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri documenti, della patente automobilistica richiesta dall'art. 2 del presente bando.

L'assunzione provvisoria in servizio è subordinata all'esito favorevole di un apposito esame psicotecnico.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e nella prova pratica di idoneità tecnica, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 7 del presente bando saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai medesimi impiegati sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1980
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 389

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto .nato a
(provincia di) e residente in
(provincia di) via
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale tecnico addetto agli uffici finanziari.

Fa presente di aver diritto all'aumento dei limiti di età perchè

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . .
conseguito presso in data
e della patente automobilistica di categoria « C » e, per quanto riguarda gli obblighi militari di

Dichiara, ai fini della valutazione di merito, di essere in possesso dei seguenti titoli che allega alla presente:

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza nelle nomine

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Data,

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . .

Visto per l'autenticità della firma del sig.

(9100)

Aumento, da settecentotrentadue a novecentosettantasette, del numero dei posti del concorso ad aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1979, registro n. 6 Finanze, foglio n. 190, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a quattrocentonove posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1979, registrato alla Corte di conti, addì 15 ottobre 1979, registro n. 38 Finanze, foglio n. 21, con il quale i posti messi a concorso con il succitato decreto ministeriale 2 febbraio 1979 sono stati elevati da quattrocentonove a seicentosessantadue;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1980, registro n. 16 Finanze, foglio n. 90, con il quale si è proceduto ad una ulteriore elevazione da seicentosessantadue a settecentotrentadue dei posti messi a concorso nel ruolo suddetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 261, con il quale questa amministrazione, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è stata autorizzata ad indire un concorso, per esami, a duecentoquarantacinque posti di aiuto ricevitore nel ruolo del personale del lotto;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati duecentoquarantacinque posti, per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio;

Ritenuto pertanto che per far fronte tempestivamente alle cennate esigenze di servizio si rende necessario aumentare ulteriormente il numero dei posti banditi col già citato decreto ministeriale 2 febbraio 1979 e già elevati con i summenzionati decreti ministeriali 13 settembre 1979 e 20 febbraio 1980, utilizzando i duecentoquarantacinque posti autorizzati di cui sopra;

Considerato l'elevato numero dei candidati al concorso;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I posti di aiuto ricevitore in prova nel ruolo del personale del lotto messi a concorso con decreto ministeriale 2 febbraio 1979, e già aumentati con decreti ministeriali 13 settembre 1979 e 20 febbraio 1980 di cui nelle premesse, sono ulteriormente elevati da settecentotrentadue a novecentosettantasette e ripartiti fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Regione		
Valle d'Aosta	posti	6
Piemonte	»	55
Liguria	»	60
Lombardia	»	90
Veneto	»	70
Friuli-Venezia Giulia	»	35
Trentino-Alto Adige	»	19
Emilia-Romagna	»	75
Abruzzo	»	30
Marche	»	25
Toscana	»	80
Lazio	»	190
Umbria	»	15
Calabria	»	30
Basilicata	»	7
Puglia	»	55
Sicilia	»	100
Sardegna	»	35
Totale	posti	977

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1980
Registro n. 33 *Finanze, foglio n.* 262

(9101)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nella provincia di Pescara.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1979 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Pescara;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1980, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748, 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Pescara nell'ordine appresso indicato:

Candidato			
1) De Negri Errico	punti	102,750	su 132
2) Marassi Fulvio	»	99,782	»
3) Maiorana Giulio	»	98,638	»
4) Boianelli Fernado	»	94,740	»
5) Scotto Michele	»	86,722	»

6)	D'Angelo Domenico	punti	86,104	su 132
7)	Lauletta Angelo	»	84,454	»
8)	Summo Vito	»	83,923	»
9)	Colangelo Salvatore	»	83,795	»
10)	Boninsegna Gilberto	»	83,000	»
11)	Patriarca Emilio	»	82,933	»
12)	Guido Pasquale	»	82,698	»
13)	Giacomelli Alvaro	»	81,930	»
14)	Pecora Vito	»	81,766	»
15)	Lauria Rocco	»	81,498	»
16)	Visone Aniello	»	80,845	»
17)	La Rocca Pietro	»	79,186	»
18)	Di Giovanni Mario	»	78,872	»
19)	Melandri Eligio	»	78,828	»
20)	Strano Giuseppe	»	78,526	»
21)	Pompeo Luigi	»	77,650	»
22)	Ciccone Saverio	»	77,563	»
23)	Buccheri Ugo	»	77,550	»
24)	Mazzarella Giuseppe	»	77,096	»
25)	Zagordo Cosimo	»	76,778	»
26)	Marazzina Felice	»	76,750	»
27)	Serraglio Giovanni	»	76,649	»
28)	Marcucci Pasquale	»	76,220	»
29)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	76,104	»
30)	Augurio Garibaldi	»	75,983	»
31)	Federici Glauco	»	75,627	»
32)	Mita Antonio	»	75,577	»
33)	Pace Antonino	»	75,500	»
34)	Russo Alesi Domenico	»	75,150	»
35)	Silvestri Soris	»	74,952	»
36)	Chindamo Giuseppe	»	74,797	»
37)	Bondioni Pietro	»	74,752	»
38)	Gotelli Giorgio	»	74,748	»
39)	Pazzaglia Mario	»	74,738	»
40)	Lo Martire Stelio	»	73,997	»
41)	Pesente Elio	»	73,976	»
42)	Stabili Franco	»	73,880	»
43)	Di Caprio Salvatore	»	73,886	»
44)	Torella Michele	»	73,773	»
45)	Incandela Francesco	»	73,684	»
46)	Di Martino Antonino	»	73,520	»
47)	Salari Giuseppe	»	73,436	»
48)	Onofri Ermanno	»	73,382	»
49)	Rizzo Guido	»	73,309	»
50)	Paoluzzi Remo	»	73,219	»
51)	Lucchini Lino	»	73,080	»
52)	Aprile Pietro Maria	»	72,527	»
53)	Barsieri Giuseppe	»	72,518	»
54)	Muriana Giuseppe	»	72,072	»
55)	Domina Mariano	»	71,986	»
56)	Nardelli Antonio	»	71,459	»
57)	Fisicaro Antonino	»	71,390	»
58)	Faillace Peppino	»	70,926	»
59)	Brun Flavio	»	70,646	»
60)	Pisauro Donato Eligio	»	70,497	»
61)	Barbero Angelo	»	70,450	»
62)	Scorza Saverio	»	70,446	»
63)	Gigliotti Giovanni	»	69,722	»
64)	Cogoni Antonio	»	69,545	»
65)	Rampelli Vincenzo	»	69,316	»
66)	Caleffi Esterino	»	69,221	»
67)	Zaffanella Aldo	»	68,538	»
68)	Famiglietti Mario	»	68,366	»
69)	Castellaneta Nicola	»	68,234	»
70)	Mingolla Aldo	»	68,083	»
71)	Tabarrini Agostino	»	67,818	»
72)	Ladogana Raffaele	»	67,782	»
73)	Carlomagno Michele	»	67,732	»
74)	Campagnari Gustavo	»	67,716	»
75)	Magoni Beniamino	»	67,599	»
76)	De Felice Renato	»	66,814	»
77)	Callipo Gaetano	»	66,613	»
78)	Zarcone Vincenzo	»	66,395	»
79)	Capuano Rosario	»	66,393	»
80)	Marinelli Gaspero	»	66,240	»
81)	Di Domenica Vittorio	»	65,388	»
82)	Calasso Mario	»	65,304	»
83)	Bove Romano	»	65,213	»
84)	Contini Graziano	»	64,457	»
85)	Liotta Calogero	»	64,199	»
86)	Panetta Paolo	»	63,904	»
87)	Rebecchi Renzo	»	63,886	»
88)	Salvatore Fausto	punti	63,702	su 132
89)	Di Massa Pelino	»	63,615	»
90)	Trabucco Alberto	»	63,602	»
91)	Loiodice Michele	»	63,340	»
92)	Costardi Felice	»	63,149	»
93)	Priolo Vincenzo	»	62,963	»
94)	Giraldo Mario	»	62,383	»
95)	Fabbro Raffaello	»	62,050	»
96)	Giordano Giovanni	»	60,965	»
97)	Licata Giovanni	»	60,766	»
98)	Giugno Domenico	»	59,956	»
99)	Florenzano Mario	»	59,849	»
100)	Calabrò Nicola	»	59,632	»
101)	Cafardi Severino	»	55,438	»
102)	La Candia Michele	»	54,600	»
103)	Bonetto Leo	»	54,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1980

p. *Il Ministro:* CORDER

(8955)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prova scritta degli esami di idoneità per l'immissione dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei ruoli del personale docente della scuola, ruolo B (insegnanti tecnico pratici) progetto B.

La prova scritta degli esami sopra indicati, indetti con decreto ministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1980, registro n. 5 Istruzione, foglio n. 243, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, si svolgerà in Roma il giorno 6 novembre 1980, con inizio alle ore 8,30 nell'istituto sottoindicato, presso il quale dovranno presentarsi i candidati:

istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, via Palestro n. 38, piano 2°.

Non sono ammessi agli esami di idoneità coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione agli esami stessi. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

(9183)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a sei posti di direttore di ragioneria di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a sei posti di direttore di ragioneria di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 172, avranno luogo nei giorni 26 e 27 novembre 1980 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, « aula D », via Induno, 4, Roma.

(9184)

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a tre posti di bibliotecario di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a tre posti di bibliotecario di 2ª classe in prova nel ruolo del personale delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1978, registro n. 28 Istruzione, foglio n. 193, avranno luogo nei giorni 5 e 6 novembre 1980, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, « aula D », via Induno, 4, Roma.

(9185)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a novanta posti di applicato, di cui dieci riservati al compartimento di Verona.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 13 del 15 luglio 1980 — parte prima e seconda — è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1293 che approva la graduatoria del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi novanta posti di applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui dieci assegnati al compartimento di Verona, indetto con decreto ministeriale 16 aprile 1975, n. 570.

(8741)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Firenze.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Firenze alle ore 8 dei giorni 1 e 2 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale « L. Da Vinci », via dei Marignolli, 1;

istituto tecnico commerciale « Duca D'Aosta », via della Colonna, 10;

istituto magistrale « G. Pascoli », viale Don Minzoni, 58;

liceo ginnasio « Dante », via Puccinotti, 55;

scuola media « G. Carducci », viale Gramsci, 11;

scuola media « G. Pieraccini », viale S. Lavagnini, 37;

istituto professionale di Stato per il commercio « E. Peruzzi », via Lamarmora, 20;

scuola media (succ.) « L. Magnifico », via Maffei.

(9102)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Firenze.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Firenze alle ore 15 del giorno 8 novembre 1980 e alle ore 8 del giorno 9 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale « L. Da Vinci », via dei Marignolli, 1;

istituto tecnico commerciale « Duca D'Aosta », via della Colonna, 10;

istituto magistrale « G. Pascoli », viale Don Minzoni, 58;

liceo ginnasio « Dante », via Puccinotti, 55;

scuola media « G. Carducci », viale Gramsci, 21;

scuola media « G. Pieraccini », via S. Lavagnini, 37;

istituto professionale di Stato per il commercio « E. Peruzzi », via Lamarmora, 20;

scuola media (succ.) « L. Magnifico », via Maffei.

(9103)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Trieste.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Trieste alle ore 15 del giorno 8 novembre 1980 e alle ore 7,30 del giorno 9 novembre 1980 nella sede appresso indicata:

liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1.

(9104)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Trieste.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Trieste alle ore 7,30 dei giorni 1 e 2 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1;

istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », via Paolo Veronese, 3.

(9105)

OSPEDALE CIVILE « F. FERRARI » DI CASARANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto della sezione immaturi;

un posto di aiuto e tre posti di assistente della sezione di chirurgia pediatrica;

un posto di aiuto del servizio di neurofisiopatologia;

due posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la ripartizione personale dell'ente in Casarano (Lecce).

(3395/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

assistente di cardioreumatologia (il numero dei posti è elevato da tre a dieci);

assistente di otorinolaringoiatria (il numero dei posti è elevato da uno a quattro);

assistente di pediatria (il numero dei posti è elevato da tre a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione dell'ente in Casarano (Lecce).

(3428/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL S. GIOVANNI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Giovanni (Piacenza).

(3359/S)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorso a due posti di assistente medico in possesso di tirocinio pratico ospedaliero in chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico in possesso di tirocinio pratico ospedaliero in chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lagonegro (Potenza).

(3360/S)

OPERA PIA ASILO « REGINA ELENA » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano.

(3362/S)

OSPEDALI RIUNITI DI VERBANIA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Verbania - Intra (Novara).

(3390/S)

OSPEDALE « S. MASSIMO » DI PENNE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(3368/S)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Legnano (Milano).

(3361/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ortopedico addetto al servizio autonomo di pronto soccorso;
un posto di aiuto della clinica chirurgica;
un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

quattro posti di assistente medico addetto al servizio di pronto soccorso;
un posto di assistente del servizio di anatomia patologica;
un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di assistente della clinica ortopedica;
un posto di assistente della divisione oculistica;
un posto di assistente del centro trasfusionale;
un posto di assistente della prima divisione medica;
un posto di assistente della patologia medica;
un posto di assistente della clinica neurologica;
un posto di assistente della divisione di cardiochirurgia;
un posto di assistente di medicina nucleare della divisione di radioterapia;
un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;
un posto di assistente della clinica dermosifilopatica;
un posto di collaboratore farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Chieti.

(3367/S)

OSPIZIO CIVILE « S. MAURO ABATE » DI COLORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Colorno (Parma).

(3363/S)

OSPEDALI DI GAVARDO E SALÒ

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(3365/S)

OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di neuroradiologia del servizio di neuroradiologia;

un posto di primario di cardiologia del servizio di cardiologia diagnostica-policardiografica;

un posto di aiuto di endocrinologia della divisione di endocrinologia;

due posti di assistente di anatomia ed istologia patologica dell'istituto di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia della seconda divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3396/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 16 maggio 1980, n. **11.**

Istituzione dei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario sono istituiti con deliberazione della giunta provinciale in conformità a quanto stabilito dai decreti delegati emanati ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'iscrizione nei suddetti ruoli del personale da destinare alle unità sanitarie locali e ai vari servizi sanitari gestiti dalla provincia è disciplinata dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Per i fini indicati nel primo comma dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 66 della legge medesima, nonchè i comuni, ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo art. 3, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo dipendente da:

a) enti ospedalieri;

b) istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza e altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) consorzi di enti locali per la gestione di servizi igienico-sanitari, salvo quanto previsto alla successiva lettera *d*);

d) consorzi socio-sanitari, limitatamente al settore sanitario;

e) comuni, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati ed a qualunque altro presidio sanitario extra-ospedaliero o servizio sanitario trasferito;

f) provincia autonoma, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, al laboratorio di igiene e profilassi, ai centri di igiene mentale, ad istituti di prevenzione cura e a presidi sanitari extra-ospedalieri.

Art. 3.

Gli elenchi nominativi, corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della giunta provinciale devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) per il personale dipendente dagli enti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 2, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti;

d) per il personale dipendente dalla provincia o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente, devono essere trasmessi alla giunta provinciale entro 60 giorni dalla data di invio dello schema indicato al primo comma del presente articolo.

Nella stessa forma, ed entro 30 giorni dal loro verificarsi, devono altresì essere comunicate le variazioni intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma, lettera *b*),

del presente articolo, nonchè di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dal servizio per una qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera *b*), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I precedenti tre commi non si applicano nei confronti della Provincia e del personale sanitario dipendente dalla stessa.

Art. 4.

Per i fini indicati al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè all'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli enti di cui all'art. 2 devono trasmettere alla giunta provinciale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale non di ruolo in servizio continuativo da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore della menzionata legge n. 33.

In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione, per quanto concerne il personale dipendente dalla Provincia e comuni, che risulti utilizzato in un settore sanitario.

Nel caso di servizio prestato presso più enti fra quelli previsti al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi devono essere formati dall'ente presso cui il personale era in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

Prima della trasmissione alla giunta provinciale, gli enti indicati all'art. 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente, mediante adeguate forme di pubblicazione, gli elenchi di cui gli articoli 3 e 4.

Eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, all'ente di appartenenza, il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei 30 giorni successivi. Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l'istanza deve intendersi accolta.

Art. 6.

Nel caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati, la giunta provinciale provvede, con proprie deliberazioni, alla nomina di un commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dagli art. 3, 4 e 5 della presente legge.

Art. 7.

Con deliberazione della giunta provinciale, il personale di ruolo, compreso negli elenchi di cui all'art. 3, salvo quanto previsto al successivo art. 11, è iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

E' parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con le stesse modalità di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 4, salvo quanto previsto al successivo articolo 11, che abbia superato il concorso riservato previsto al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza ha effetto dalla data di entrata in funzione delle unità sanitarie locali.

Art. 8.

Con deliberazione della giunta provinciale è altresì iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti ai sensi dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il personale appresso indicato, ove si verifichino le condizioni previste dalle specifiche sottoindicate norme della medesima legge, nonchè, in quanto applicabili, dall'art. 24/*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per la sua individuazione:

a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) salvo quanto previsto al successivo art. 11;

b) personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (terzo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

c) personale della Croce rossa italiana (primo e secondo comma dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

d) personale dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'associazione nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

e) personale statale in servizio presso l'ispettorato del lavoro di Bolzano ai sensi delle pertinenti norme di attuazione dello statuto di autonomia.

Le amministrazioni interessate devono fornire alla giunta provinciale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettera *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del presente articolo.

Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modifiche intervenute nel rapporto di impiego e di cessazione dai servizi per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera *b*), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 9.

Le variazioni successive all'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario sono disposte con deliberazione della giunta provinciale.

Le deliberazioni d'iscrizione e quelle di variazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

I ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario formati ai sensi della presente legge sono aggiornati, entro il mese di gennaio di ogni anno, con deliberazione della giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10.

Avverso le deliberazioni di iscrizione nei ruoli nominativi provinciali e quelle di variazione è ammesso ricorso in opposizione, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle deliberazioni medesime nel Bollettino ufficiale della Regione. La giunta provinciale decide, con provvedimento definitivo, entro 60 giorni dalla notifica dell'opposizione stessa. Decorso inutilmente tale termine, l'opposizione si intende accolta.

Art. 11.

Il personale già comandato alla provincia ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, anzichè essere inquadrato nei ruoli dei dipendenti provinciali può presentare richiesta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge provinciale di cui al successivo comma, di essere iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario. L'iscrizione è disposta con deliberazione della giunta provinciale, previa comunicazione ai rispettivi commissari liquidatori, ai fini dell'inclusione, ai sensi dell'art. 67, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei contingenti previsti al primo comma dello stesso articolo.

L'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione provinciale è effettuato con le modalità e i criteri fissati con successiva legge provinciale, da emanarsi dopo l'entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'art. 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e decorre dalla data di entrata in vigore della stessa legge provinciale.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 16 maggio 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1980, n. 12.

Istituzione di un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo di rotazione per la zootecnia e la meccanizzazione agricola con una dotazione di 3.500 milioni di lire. La dotazione di tale fondo può essere elevata entro il 1984 fino ad un importo massimo di 10.500 milioni di lire mediante erogazioni a carico del bilancio provinciale, il cui importo annuo sarà stabilito con legge di bilancio entro il limite massimo di 3.500 milioni di lire.

La giunta provinciale affida la gestione del fondo ad una o più aziende di credito o enti di rappresentanza delle stesse.

Con i mezzi del fondo possono essere concessi prestiti agrari ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche, per l'acquisto di:

a) macchine e attrezzi agricoli compresi i mezzi di trasporto per usi agrari o forestali;
b) bestiame da allevamento e riproduzione;
c) bestiame da ingrasso;
d) mangimi e concimi.

I prestiti previsti alla lettera *a*) hanno una durata di 5 anni, quelli previsti alla lettera *b*) hanno una durata di 4 anni e quelli previsti alle lettere *c*) e *d*) una durata di 1 anno.

Art. 2.

I prestiti vengono concessi su domanda da indirizzare all'assessorato per l'agricoltura a coltivatori diretti singoli o associati. I tassi di interesse a carico dei beneficiari sono quelli previsti dalle norme statali vigenti in materia.

Per gli acquisti effettuati per aziende a prevalente indirizzo ortofrutticolo il prestito può essere concesso nella misura del 50% della spesa ammessa e dell'80% per le altre.

Gli importi restituiti dai beneficiari all'azienda o ente che gestisce il fondo vengono portati in aumento della dotazione residua del fondo e reimpiegati per gli stessi scopi fino alla data che sarà stabilita dalla giunta provinciale. Gli importi giacenti a tale data presso le aziende o enti gestori e gli importi restituiti dai beneficiari dopo tale data devono essere immediatamente versati al tesoriere della Provincia.

Art. 3.

I prestiti di cui alla presente legge vengono concessi dalla giunta provinciale su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

Art. 4.

Per i prestiti di cui alla presente legge non opera la garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

In caso di ritardo del beneficiario nella restituzione del prestito l'azienda o ente gestore è tenuta ad esperire le procedure per il recupero dell'importo dovuto e l'eventuale mancato recupero causato da insolvenza del beneficiario viene portato in decurtazione della dotazione del fondo.

Art. 5.

Per la gestione del fondo spetta all'azienda o ente un compenso da stabilire in misura forfettaria fissa per ogni prestito erogato. L'ammontare di tale compenso sarà stabilito nella convenzione da stipularsi tra la provincia e l'azienda o ente gestore.

Nella stessa convenzione sarà stabilito altresì l'obbligo per l'azienda o ente gestore di corrispondere gli interessi sulle giacenze del fondo nella stessa misura prevista per le giacenze di tesoreria della provincia.

Il compenso e gli interessi di cui sopra saranno conteggiati annualmente e le rispettive risultanze, compensate, portate in aumento o in diminuzione della dotazione del fondo.

La convenzione disciplina anche i rapporti tra azienda o ente gestore, beneficiari e provincia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle norme vigenti per la rendicontazione e il controllo della gestione del fondo.

Norme finali

Art. 6.

Le modalità di cui all'art. 3 si applicano anche per la concessione dei prestiti per gli stessi scopi previsti da leggi statali vigenti.

Art. 7.

Nell'espletamento dei compiti già svolti dall'ente pubblico di assistenza utenti motori agricoli (U.M.A.) l'Amministrazione provinciale può servirsi della collaborazione di organizzazioni sindacali di agricoltori.

Il compenso per tale collaborazione viene fissato dalla giunta provinciale.

Norma finanziaria

Art. 8.

Per l'attuazione dell'art. 1 sono autorizzate le seguenti spese:

lire 3500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980;

fino a lire 3500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1984, nella misura da stabilire annualmente con le modalità e nel rispetto del limite massimo complessivo indicati al primo comma dell'art. 1.

Per l'attuazione dell'art. 7 è autorizzata a decorrere dallo esercizio finanziario 1980 la spesa annua massima di lire 15 milioni.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 3515 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo delle maggiori disponibilità del bilancio 1980 derivanti dalla riduzione da lire 20.570 milioni a lire 13.000 milioni dell'onere per la realizzazione di opere di edilizia per servizi istituzionali della provincia, prevista dall'articolo 17 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 maggio 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 22 maggio 1980, n. 13.

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 31 agosto 1974, n. 7 e 30 maggio 1978, n. 24, concernenti l'assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 10 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Contestualmente all'approvazione del piano, la giunta provinciale determina annualmente il reddito massimo ammissibile tenendo conto anche del patrimonio e dei membri a carico della famiglia, per il riconoscimento, ai fini della presente legge, delle condizioni economiche disagiate della famiglia e per il conferimento delle borse di studio di cui all'art. 5 e seguenti. »

Art. 2.

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente comma:

« Ai servizi di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del primo comma del precedente art. 2, possono altresì accedere gli alunni residenti nella provincia e frequentanti fuori del territorio provinciale istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica non esistenti nella provincia di Bolzano ».

Art. 3.

Il terzo e il quarto comma dell'art. 5 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

« Le borse di studio sono assegnate mediante concorsi per soli titoli. I titoli valutabili sono il bisogno accertato in base al reddito e al patrimonio, ulteriori speciali situazioni di bisogno e, per le borse di cui al punto 1) del comma precedente, il merito scolastico.

Nei bandi di concorso sono determinanti, sentito il consiglio scolastico provinciale, i criteri di valutazione dei titoli e le modalità di attribuzione ad essi di un punteggio. I punteggi per speciali situazioni di bisogno e per il merito scolastico non possono disgiuntamente superare la metà del punteggio massimo attribuibile per il bisogno accertato in base al reddito e al patrimonio ».

Art. 4.

L'art. 7 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 24, è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale, dopo aver accantonato le somme necessarie al pagamento delle borse di studio confermabili, determina annualmente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il numero delle borse di studio da mettere a concorso, le modalità della loro assegnazione e il loro importo, nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo. L'importo delle borse di studio è elevato ad un minimo di L. 780.000 per le borse di studio previste al punto 2) del primo comma dell'art. 5 della presente legge, rispettivamente di L. 500.000 per le borse di studio di cui al punto 1) del primo comma del medesimo articolo, da corrispondere a studenti che per oggettive difficoltà devono risiedere fuori della famiglia.

La giunta provinciale può annualmente aggiornare, nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'I.S.T.A.T., verificatasi nell'anno precedente, l'importo delle borse di studio di cui al comma precedente.

L'importo delle borse di studio di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 5, assegnate a studenti che per oggettive difficoltà devono risiedere fuori della famiglia, è determinato in misura almeno tripla rispetto all'importo delle borse di studio a favore degli altri studenti.

Qualora muti la situazione di cui al precedente comma, la borsa di studio è confermata nell'importo corrispondente alla nuova situazione ».

Art. 5.

L'art. 10 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, modificato dall'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 1978, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Restano fermi gli interventi della provincia a favore di studenti di scuole superiori e per frequentanti di corsi di perfezionamento e di specializzazione, già previsti dall'art. 1, lettera *a*) e *b*), della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. L'importo dei contributi è elevato ad un minimo di L. 1.400.000, rispettivamente di lire 3.000.000.

La giunta provinciale può annualmente aggiornare, nei limiti della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata dall'I.S.T.A.T., verificatasi nell'anno precedente, l'importo dei contributi di cui al comma precedente ».

Art. 6.

L'art. 12 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

« I libri di testo per tutti gli alunni della scuola dell'obbligo sono assegnati gratuitamente in comodato. All'assegnazione provvede il consiglio di circolo o di istituto con i fondi messi a disposizione dalla Provincia.

I libri di testo per gli alunni di tutte le altre scuole indicate nell'art. 3 della presente legge, sono assegnati gratuitamente in comodato e a richiesta a coloro che appartengono a famiglie in condizioni economiche disagiate. Alll'assegnazione provvede il consiglio di istituto con i fondi messi a disposizione dalla provincia. Per gli alunni di cui al secondo comma del precedente art. 3, l'assegnazione è disposta dai competenti assessorati alla pubblica istruzione.

Nelle scuole elementari il libro di testo può avere anche la forma di un testo di lavoro attivo con durata annuale che all'atto della consegna diventa di proprietà degli alunni.

I consigli di circolo o di istituto deliberano la destinazione, a enti di beneficenza o enti pubblici o privati aventi fini sociali, dei libri di testo divenuti inutilizzabili. Il relativo provvedimento è soggetto all'approvazione del competente assessore alla pubblica istruzione, sentito il parere del sovrintendente o dell'intendente scolastico competente ».

Art. 7.

L'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

« La provincia promuove e organizza servizi di trasporto scolastico e concede rimborsi totali o parziali per le spese di viaggio.

I criteri e limiti per la realizzazione dei servizi di trasporto sono stabiliti annualmente dalla giunta provinciale.

Il servizio di trasporto è gratuito e il rimborso è totale per gli alunni delle scuole dell'obbligo.

In mancanza di un servizio di trasporto, la giunta provinciale può concedere agli alunni delle scuole dell'obbligo ammissibili a fruire del servizio sulla base delle percorrenze chilometriche prestabilite con delibera della giunta provinciale stessa ai sensi del secondo comma della presente legge, un contributo in relazione alla distanza chilometrica da percorrere compresa tra l'abitazione e la più vicina sede scolastica di pertinenza. L'ammontare di detto contributo non può comunque essere superiore alle corrispondenti tariffe per il rimborso spese di viaggio fissate dalla provincia per i propri dipendenti.

Il servizio è gratuito ed il rimborso è totale per gli alunni di tutte le altre scuole indicate nell'art. 3 della presente legge se appartenenti a famiglie in condizioni economiche disagiate.

La giunta provinciale determina le condizioni di ammissione al servizio degli altri alunni e l'entità degli eventuali rimborsi parziali ».

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 14 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione copre inoltre il rischio da responsabilità civile sorgente a carico del personale della scuola per infortuni occorsi ad alunni e per danni arrecati a terzi dagli alunni stessi ».

Art. 9.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1980 la maggiore spesa annua di lire 200 milioni.

Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo delle maggiori disponibilità del bilancio 1980 derivanti dalla riduzione da lire 20.570 milioni a lire 13.000 milioni dell'onere per la realizzazione di opere di edilizia per servizi istituzionali della Provincia, prevista dall'articolo 17 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 22 maggio 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(6359)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. 10.

Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare degli anziani e per la creazione di centri di incontro.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 28 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Premessa

La Regione riconosce e tutela il diritto dell'anziano alla piena fruizione di servizi sociali, sanitari ed assistenziali che permettano il normale svolgimento della vita di relazione e favoriscano il permanere nel proprio ambito socio-culturale.

A tal fine la Regione eroga contributi ai comuni, consorzi di comuni e comunità montane in proporzione agli oneri assunti per l'attività di aiuto domestico, per la vita di relazione svolte da collaboratori familiari e da altro personale necessario, nonchè per la gestione di centri di incontro e per le prestazioni di mensa e lavanderia.

Art. 2.
Assistenza domiciliare

L'assistenza domiciliare comprende una serie di prestazioni di aiuto domestico e di iniziative atte a mantenere ed assicurare la vita di relazione.

La Regione contribuisce alle spese di gestione nella misura massima dell'80 per cento.

Art. 3.
Centri di incontro

I centri di incontro, organizzati a base territoriale, hanno lo scopo di favorire le attività di animazione sociale, culturali e di tempo libero.

La Regione contribuisce nella misura massima del 70 per cento.

Art. 4.
Servizi di mensa e lavanderia

Agli anziani, intendendo per tali, coloro che hanno raggiunto l'età pensionabile, gli enti beneficiari dei contributi possono, inoltre, fornire servizi di mensa e lavanderia.

La Regione contribuisce alle spese di gestione nella misura massima dell'80 per cento.

Art. 5.
Forme di gestione

Gli enti beneficiari dei contributi regionali possono gestire direttamente i servizi previsti dalla presente legge oppure stipulare apposite convenzioni con altri enti operanti nel territorio.

I servizi di cui alla presente legge sono gestiti con la più ampia partecipazione delle forze sociali e sindacali e dei cittadini presenti nel territorio.

Gli enti beneficiari favoriscono, in particolare, la partecipazione volontaria per i servizi relativi ai centri di incontro ed alla vita di relazione.

Art. 6.
Procedure

Per l'erogazione dei contributi gli enti di cui all'art. 1 debbono presentare domanda al presidente della giunta regionale con la documentazione comprovante il tipo del servizio, il numero e la qualifica del personale addetto, ed il relativo onere di spesa.

Le domande vanno presentate entro la data del 28 febbraio di ciascun anno.

Entro il termine di giorni sessanta dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la giunta regionale predispone il piano di ripartizione dei contributi che sarà approvato dal consiglio regionale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno gli enti che hanno beneficiato dei contributi inviano al presidente della giunta regionale il consuntivo dell'anno precedente accompagnato da una relazione sull'attività svolta.

Art. 7.
Onere finanziario

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in L. 500.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001202 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4) » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 4341103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione « Spese per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri di incontro » e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 500.000.000.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 22 maggio 1980

FERRARA

(7475)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nel capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802780)